



Comune di S A S S A R I

Ordinanza n. 6 del 07/02/2021

Proponente Direzione Generale

Oggetto:

MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS SARS-COV 2 – ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 22 GENNAIO 2021.

IL SINDACO

VISTO il DPCM 14 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n.2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021» pubblicato sulla GU Serie Generale n.11 del 15-01-2021;

VISTO il Decreto Legge 14 gennaio 2021 n.2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.10 del 14.01.2021 che proroga al 30 Aprile 2021 i termini della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19;

TENUTO CONTO del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n.158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»”

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

VISTO il DPCM 7 settembre 2020 pubblicato sulla G.U. n.222 del 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 22.05.2020 n.35, che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

VISTO l'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

TENUTO CONTO del Decreto-Legge 16 maggio 2020 n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

TENUTO CONTO che alle ore 24,00 del 7 febbraio 2021 cessa di produrre effetti l'ordinanza del Ministro della salute del 22 gennaio 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.18 del 23-1-2021, adottata ai sensi dell'art. 1 commi 16 bis, 16 quater e 16 quinquies del decreto legge 16 maggio 2020, n.33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n.74, secondo cui alla regione Sardegna si applicano le misure di cui all'art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021;

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la legge 689/1981;

RICHIAMATO il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

Per le motivazione espresse, fermo restando l'obbligo di applicazione di quanto sancito dal DPCM del 14 gennaio 2021,

ORDINA

1) da lunedì 8 febbraio 2021 trovano applicazione nel territorio comunale le prescrizioni di cui all'art. 1 del DPCM 14 gennaio 2021. In particolare:

a) Conformemente al disposto di cui all'art.1, punto 10, lettere gg) del DPCM 14 gennaio 2021 le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 05,00 alle ore 18,00; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto; per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (bar ed esercizi senza cucine) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.

b) Nelle parti non contrastanti con quanto disposto dall'art. 1 del DPCM 14 gennaio 2021 continuano ad applicarsi le misure di cui all'ordinanza sindacale n. 3 del 18 gennaio 2021, ad eccezione della lettera l) che è così sostituita:

L'inottemperanza ad una o più prescrizioni imposte con ordinanza sindacale sia ai titolari degli esercizi di ristorazione che ai titolari di qualsivoglia altra attività commerciale, intesa come esercizio di vicinato, ovvero come media o grande struttura di vendita (anche se posta all'interno di un centro commerciale) e, inoltre, ai titolari delle attività che erogano servizi alla persona, ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria comporta in aggiunta alle sanzioni accessorie disposte dagli organi centrali dello Stato, le sotto elencate sanzioni amministrative accessorie:

- per la prima violazione di una o più delle prescrizioni imposte dalle ordinanze sindacali in corso di validità la chiusura dell'attività per 5 giorni;
- per la seconda violazione, la chiusura dell'attività per dieci giorni a cui si aggiunge con riferimento alle attività di ristorazione la revoca dell'estensione delle nuove concessioni o dell'ampliamento delle superfici già concesse fino al 31 marzo 2021 ai sensi dell'ordinanza sindacale n.2/2021 adottata nell'ambito delle misure di sostegno agli esercenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in deroga al Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico con dehors e altre attrezzature temporanee e amovibili approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 15/05/2018;
- per la terza violazione la chiusura dell'attività per quindici giorni;
- dalla quarta violazione e per le successive violazioni si applica per ciascuna suddetta condotta illecita la sanzione accessoria della chiusura dell'attività per trenta giorni.

2) In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza sindacale seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art.4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35, anche in combinato disposto con l'art.2 del D.L. 16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n.74, e delle eventuali sanzioni aggiuntive disposte con ordinanza n. 3 del 18 gennaio 2021 e con il presente provvedimento;

3) La presente ordinanza assume efficacia dal giorno 8 febbraio 2021 e fino a nuovo provvedimento; per quanto non espressamente disciplinato trovano applicazione le prescrizioni di cui al DPCM 14 gennaio 2021 e, per quanto non contrastanti con i due suddetti provvedimenti, le disposizioni contenute nell'ordinanza sindacale n. 3 del 18 gennaio 2021 la cui scadenza è fissata il 5 marzo 2021;

Cessa di produrre effetti l'ordinanza n. 5 del 23 gennaio 2021.

Demanda alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Sassari e ne è data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune www.comune.sassari.it.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

La presente ordinanza è notificata a:

- Carabinieri Sassari (Comando Provinciale e Stazione), tss29374@pec.carabinieri.it;
- Polizia di Stato, Via G. Palatucci n.1, Sassari, gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it;
- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo, Sassari; protocollo.prefss@pec.interno.it;
- Guardia di Finanza, via Gavino Pinna n.17, Sassari, ss0500000p@pec.gdf.it;
- ATS Sardegna Sassari, Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
serv.igienepubblica@pec.aslsassari.it;
- Servizio Ispettorato Dipartimentale delle Foreste – Sassari:
cfva.sir.ss@pec.regione.sardegna.it
- Settore Polizia Municipale, SEDE;
- Settore Attività Produttive E.P; SEDE
- Settore Ambiente;SEDE

Sassari li 7 febbraio 2021

Il Sindaco
Prof. Gian Vittorio Campus